



8870 / 21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere -

Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Rel. Consigliere -

Dott. PAOLO PORRECA - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIVILE GENERALE

Ud. 11/02/2021 - CC

R.G.N. 27320/2019
non 8870
Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27320-2019 proposto da:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del
Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

(omissis) elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis), presso lo studio dell'avvocato

(omissis), rappresentato e difeso da se medesimo;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 94/2019 della CORTE D'APPELLO di
MESSINA, depositata l'08/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Ritenuto che

1.- L'Università degli Studi di Messina ha agito nei confronti del dott. (omissis) per ottenere il versamento dei compensi che i clienti dovevano a quest'ultimo in ragione dello svolgimento di attività professionale vietata. Infatti, il dott. (omissis) era stato nominato ricercatore universitario e come tale era soggetto al divieto di svolgimento di attività professionale, che tuttavia aveva ammesso di svolgere, sia pure in occasioni limitate.

La domanda era basata sull'articolo 53 l. 165 del 2001, che, in caso di violazione del divieto di svolgere attività professionale per i ricercatori in attesa di conferma, oltre alla sanzione disciplinare (poi effettivamente inflitta al (omissis), con un mese di sospensione) prevede altresì che i compensi ottenuti in violazione del divieto vadano a favore del bilancio dell'amministrazione di appartenenza.

Il (omissis), nel costituirsi, ha svolto domanda riconvenzionale di danno alla immagine ed alla riservatezza, per violazione dei dati personali.

2.- Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, con sentenza confermata dalla Corte di Appello: i giudici di merito hanno infatti ritenuto che si trattasse di danno erariale e che la giurisdizione era espressamente affermata dall'articolo 53 comma 7 della l. 158 del 1987.

Avverso tale decisione ricorre l'Università degli Studi di Messina, in ragione del fatto che la Corte dei Conti ha ritenuto invece sussistere, per i fatti anteriori all'entrata in vigore della legge 165 del 2001, la giurisdizione del giudice ordinario.



L'Università propone un motivo di ricorso, cui si oppone con controricorso il ^(omissis), che deposita memorie.

Considerato che

3.- L'Università ricorrente denuncia, con un **solo motivo**, erronea decisione sulla questione di giurisdizione.

La tesi della ricorrente è che, se è vero che l'articolo 53 l. 165 del 2001, al comma 7, ha introdotto la giurisdizione della Corte dei Conti, è altresì vero che questa regola vale per i compensi percepiti successivamente alla sua entrata in vigore, ma non per quelli che lo sono stati anteriormente, come nella fattispecie.

Questa tesi sfrutta argomenti contenuti in alcune decisioni di questa corte nel 2018, in particolare in Cass. 13239/ 2018, orientamento richiamato dalla Procura della Corte dei Conti che ha rifiutato di agire per danno erariale, ritenendo per l'appunto che, contrariamente a quanto affermato dalla decisione impugnata, la giurisdizione spetti al giudice ordinario.

Il motivo è infondato.

Come ribadito da questa Corte L'azione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, esercitata dal Procuratore della Corte dei conti nei confronti di dipendente della P.A. che abbia omesso di versare alla propria Amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, rimane attratta alla giurisdizione del giudice contabile, anche se la percezione dei compensi si è avuta in epoca precedente all'introduzione del comma 7 bis del medesimo art. 53, giacché tale norma non ha portata innovativa, vertendosi in ipotesi di responsabilità erariale, che il legislatore ha tipizzato non solo nella condotta, ma annettendo, altresì, valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale del danno, al fine di tutelare la compatibilità dell'incarico extraistituzionale in termini di conflitto di interesse e il



proficuo svolgimento di quello principale in termini di adeguata destinazione di energie lavorative verso il rapporto pubblico (Cass. 415/ 2020; Cass. 14237/ 2020; Cass. 17124/2019).

Va dunque ribadita la regola affermata dalle Sezioni Unite di questa corte secondo cui la giurisdizione, rispetto alla domanda di recupero delle somme indebitamente percepite dal dipendente in violazione del divieto di assumere incarichi, appartiene alla Corte dei Conti.

Il ricorso va pertanto rigettato, ma il consolidarsi di questo orientamento successivamente alla proposizione dello stesso ricorso giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

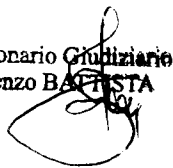
La Corte rigetta il ricorso ed afferma la giurisdizione della Corte dei Conti. Compensa le spese.

Roma 12 febbraio 2021

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BAPTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 31 MAR 2021

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BAPTISTA

